

Protocollo di intesa

tra

MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.


e

FEDERESCO

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

Sommario

ART. 1 – Premesse.....	4
ART. 2 – Disciplina delle attività in collaborazione.....	4
ART. 3 – Operatività.....	5
ART. 4 – Durata e decorrenza.....	5
ART. 5 – Rapporti economici.....	5
ART. 6 – Riservatezza.....	5
ART. 7 – Comunicazione.....	5
ART. 8 – Esercizio del diritto di recesso.....	6
ART. 9 – Risoluzione.....	6
ART. 10 – Modifica.....	6
ART. 11 – Divieto di cessione.....	6
ART. 12 – Trattamento dei dati.....	6
ART. 13 – Conflitto di interessi.....	6
ART. 14 – Responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/01.....	6
ART. 15 – Legge applicabile e foro competente.....	7




**PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PROMOZIONE
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI**

TRA

Mediocredito Centrale S.p.A., società con socio unico Invitalia S.p.A, con sede legale in Roma, Viale America, 351, iscritta all'Albo delle Banche al n. 4762 e Capogruppo del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale (il "**Gruppo MCC**"), iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia con codice ABI 10680, capitale sociale Euro 204.508.690, interamente versato, Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale sociale Euro 204.508.690, interamente versato, Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 00594040586, Partita IVA di Gruppo 16868201001, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1, del D.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, ("**MCC**"), in persona di Francesco Minotti, in qualità di Amministratore Delegato

e

Federesco – Federazione Nazionale delle Esco con sede e domicilio fiscale in Via Mario Pagano, 41 – 20145 Milano, P. IVA 06708470965, C.F. 97494910157, rappresentata da Claudio G. Ferrari, in qualità di presidente (di seguito anche "**Federesco**")

di seguito congiuntamente "**parti**",

PREMESSO CHE

- È interesse delle parti dare seguito al D.Lgs. 102/2014 sull'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113);
- È interesse delle parti dare seguito al D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 sull'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214);
- È interesse delle parti dare seguito al Decreto del 23/06/2022 sui criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- È interesse delle parti dare seguito al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CER), in vigore dal 24 gennaio 2024;
- È interesse delle parti dare seguito al Decreto del MASE del 23 febbraio 2024, n. 22 per approvazione documento GSE contenente le regole operative per l'accesso agli incentivi destinati allo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili;
- È interesse delle parti dare seguito, secondo il testo del PNIEC, il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, al raggiungimento di obiettivi comuni per lo sviluppo e la promozione della cultura dell'efficienza energetica e dello sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili attraverso iniziative, convegni, forme di partnership, studi ed analisi volti a delineare un quadro di riferimento completo;
- gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica rivestano un ruolo centrale sia in termini di riduzione dei costi di gestione che di valorizzazione dell'offerta verso una clientela sempre più sensibile verso queste tematiche;
- Le parti, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata come segue ed uno scambio di informazioni sulle opportunità di

riqualificazione ed efficientamento energetico, creando, nell'interesse comune, le condizioni per cogliere al meglio le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica degli impianti e dallo sviluppo dei nuovi servizi a favore dei clienti finali;

- Federesco è un'associazione che persegue lo scopo di diffondere fra gli operatori pubblici, privati e la cittadinanza la cultura dell'efficienza energetica e del risparmio energetico; la conoscenza delle Energy Service Company ("ESCO") quali operatori di riferimento per il settore energetico; la diffusione sul territorio di impianti di generazione distribuita di energia, basati sullo sfruttamento delle fonti rinnovabili e in cogenerazione e trigenerazione; le *best practice* più appropriate al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto e della Politica Energetica Europea;
- Federesco è l'associazione di categoria che rappresenta il maggior numero di Associati "ESCO", la maggior parte dei quali certificati UNI CEI 11352:2014;
- MCC ha l'esigenza di sviluppare **attività e servizi in ambito ESG ("ESG advisory")** sotto il profilo dell'efficientamento energetico e la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, allo scopo di : (i) **accrescere la conoscenza sulle tematiche;** (ii) **stimolare l'avvio di progetti di investimento verso la transizione sostenibile** ((iii) **supportare le attività di ricerca e accesso a eventuali bandi/incentivi** a sostegno degli investimenti ESG (in particolare *green*);

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito "**Protocollo**") e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2 – Disciplina delle attività in collaborazione


Le attività che le parti svolgeranno in esecuzione e nell'ambito del presente Protocollo saranno disciplinate dalle disposizioni contenute nello stesso e, ove non presenti, da successivi accordi. In caso si applicheranno le disposizioni di Legge.

Il presente Protocollo ha per oggetto l'esecuzione delle attività, che le Parti svolgeranno nei limiti delle proprie finalità statutarie, elencate di seguito:

1. Realizzazione di eventi divulgativi/formativi volti alla sensibilizzazione degli Enti Pubblici e dei soggetti privati sulle tematiche del presente Protocollo;
2. MCC metterà a disposizione degli associati "ESCO", la struttura di Project financing per la definizione di soluzioni di finanziamento finalizzate alla realizzazione di progetti di investimento in termini di efficientamento energetico e infrastrutturale;
3. Federesco potrà svolgere attività di indirizzo, impulso e coordinamento utili alla definizione delle possibili modalità di realizzazione dei progetti al precedente punto 2;
4. MCC, in favore degli associati "ESCO" che intendono essere accompagnate verso nuovi percorsi di sviluppo in grado di coniugare crescita e sostenibilità, offrirà il proprio supporto nella ricerca di soluzioni finanziarie che consentano la realizzazione di iniziative/investimenti in linea con i piani di transizione/miglioramento del profilo di sostenibilità previsto dagli obiettivi ESG.

Per lo sviluppo delle proprie attività Federesco mette a disposizione la propria rete di ESCo localizzate in tutto il territorio nazionale e si riserva la facoltà di coinvolgerne una o più, ritenute idonee per competenze e localizzazione geografica, allo sviluppo dei servizi e degli interventi di cui al presente Protocollo.

La Parti concordano che il presente Protocollo sarà prontamente soggetto a più puntuali definizioni al manifestarsi di una o più situazioni operative.



ART. 3 – Operatività

Il presente Protocollo sarà immediatamente operativo e le attività verranno svolte dalle Parti concordemente, utilizzando sedi e strutture. Le Parti definiscono ordini di servizio per l'individuazione e l'esecuzione delle attività specifiche.

ART. 4 – Durata e decorrenza

Il presente Protocollo ha la durata di anni 3 (tre) dalla sua sottoscrizione e alla scadenza le Parti si incontreranno per valutare il rinnovo. Tutte le attività in essere al momento della scadenza saranno completate nelle modalità e tempistiche come da accordi intercorsi.

ART. 5 – Rapporti economici

Richiamato l'Art. 1 dello statuto della Federesco, si ribadisce che tale Protocollo non ha finalità di lucro ma è atto a perseguire gli scopi di entrambe le parti e di trovare nelle opportune sinergie lo strumento per la promozione della finalità in esso ribadite.

Laddove dovessero emergere interessi a richiedere attività di assistenza tecnica di cui all'Art. 2, gli stessi andranno regolamentati con accordi specifici in funzione delle modalità e delle risorse da impiegare.

ART. 6 – Riservatezza

Ognuna delle Parti dovrà considerare come estremamente riservate e confidenziali tutte le informazioni relative all'altra Parte, di qualsiasi natura esse siano e di cui venissero a conoscenza nel corso del presente Protocollo e ciò per tutta la durata dello stesso.

Le Parti assumono impegno reciproco alla riservatezza per tutti i dati, gli atti ed i documenti di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione del presente Protocollo (le "Informazioni Riservate"), fermo restando che ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate ai propri soci, ai suoi/loro amministratori, sindaci, direttori, dipendenti, e/o organi di controllo (interni ed esterni), consulenti e revisori, nella misura in cui ciò sia necessario per il perseguimento delle finalità di cui al presente Protocollo e di ogni ulteriore attività connessa o strumentale al medesimo, a condizione che i soggetti ai quali le informazioni sono divulgate siano informati per iscritto della natura confidenziale delle informazioni, ad esclusione dei casi in cui tali soggetti siano tenuti a mantenere confidenziali le informazioni a seguito di obblighi professionali o siano comunque già obbligati a mantenere la confidenzialità delle Informazioni Riservate. Per l'effetto ciascuna Parte si impegna ad utilizzare tali dati e informazioni, atti e documenti esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Protocollo ed a non utilizzarli e/o divulgarli ad alcuno senza preventiva autorizzazione scritta della Parte divulgante.

Resta inteso che le Informazioni Riservate possono essere comunicate a qualsiasi soggetto nei confronti del quale la divulgazione delle Informazioni Riservate sia dovuta o richiesta (i) da parte di un'autorità governativa, bancaria, di controllo e vigilanza, fiscale o regolamentare, (ii) ai sensi di legge o regolamenti applicabili o (iii) da parte di una decisione di un tribunale, corte o di altra autorità giudiziaria.

Non sono considerate Informazioni Riservate i dati, le informazioni, gli atti o documenti che (i) sono o divengono di pubblico dominio per cause o ragioni che non costituiscono inadempimento del presente articolo; (ii) siano già a disposizione di una Parte ricevente prima della data in cui le stesse siano fornite dalla Parte divulgante o (iii) in ogni caso non sia stata ottenuta a seguito di un inadempimento della Parte ricevente al presente Protocollo.

ART. 7 – Comunicazione

Le Parti si concedono liberatoria di comunicare la sottoscrizione del presente Protocollo ai propri partner, previo accordo e informando l'altra Parte circa le tempistiche e le modalità con cui ciò avverrà. Le Parti

elaborano una comune strategia di comunicazione al pubblico relativa al presente Protocollo e tutte le attività previste dallo stesso. Il presente Protocollo prevede, come strumento base di comunicazione, la pubblicazione sui siti on-line di entrambe le Parti di una sezione dedicata alle attività previste dal Protocollo e consente loro di favorire l'accesso alle reciproche pagine internet tramite le modalità più opportune.

ART. 8 – Esercizio del diritto di recesso

In ogni caso, ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Protocollo in ogni momento, dandone preavviso all'altra Parte per mezzo di Raccomandata A.R. da recapitarsi agli indirizzi indicati in capo al presente Protocollo con il solo obbligo di preavviso di giorni 30 per entrambe le Parti. Anche nel caso di esercizio del diritto di recesso, le Parti si obbligano a portare a compimento le attività iniziate nelle modalità e tempistiche come da accordi intercorsi.

ART. 9 – Risoluzione

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Protocollo, lo stesso potrà essere risolto per mutuo consenso delle Parti risultante da atto scritto ovvero, in caso di inadempimento di una delle Parti, ai sensi dell'Art. 1453 del Codice Civile.

ART. 10 – Modifica

Qualsiasi modifica, integrazione o postilla al presente Protocollo, ivi inclusi gli ordini di servizio, per avere efficacia tra le Parti dovrà essere previamente approvata per iscritto da entrambe.

ART. 11 – Divieto di cessione

Il presente Protocollo non potrà essere ceduto, parzialmente o totalmente, salvo specifico accordo scritto tra le parti.

ART. 12 – Trattamento dei dati

Le Parti, in qualità di titolari autonomi, si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento delle attività riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 e dal **Regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR)**.

ART. 13 – Conflitto di interessi

Federesco garantisce, per sé e per il personale preposto alle attività, di non trovarsi, alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, in alcuna situazione di conflitto di interesse che possa compromettere il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo.

Nel caso in cui, in relazione allo svolgimento dell'attività, Federesco verifichi e/o altrimenti emerga l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse (proprie o del personale di cui si avvale), si obbliga a darne immediata informativa a MCC e a proporre entro un congruo termine procedure e soluzioni e accorgimenti che possano adeguatamente neutralizzare i possibili effetti negativi di tale situazione. Laddove venga rilevato un conflitto di interesse, da parte di Federesco, rispetto allo svolgimento complessivo del Protocollo, ovvero qualora non fosse possibile addivenire a una soluzione del conflitto di interesse entro un congruo termine dalla data in cui è stato rilevato, MCC avrà facoltà di recedere per giusta causa dal presente Protocollo, senza preavviso e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni sopportati dal MCC

ART. 14 – Responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/01

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del D. Lgs. 231/2001 (il "Decreto"), in merito alla responsabilità amministrativa delle rispettive società a seguito della commissione dei reati presupposti da parte del proprio personale e si impegnano, reciprocamente, ad improntare i rispettivi comportamenti

finalizzati all'attuazione del presente Contratto, alla più stretta osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorse nella commissione di uno dei reati presupposti tassativamente contemplati nel Decreto di cui sopra.

Federesco, inoltre, dichiara: i) di essere stato informato, avendo ricevuto copia della relativa documentazione, anche mediante la consultazione del sito internet di MCC, dei principi e dei contenuti del Modello Organizzativo (incluso il Codice Etico e Codice Fornitori & Partners del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale) adottato da MCC ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni; ii) di accettare le disposizioni e gli obblighi ivi previsti, applicabili in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo ovvero di successivi accordi e di conseguenza si impegna ad osservare ed attenersi nell'esecuzione dell'attività richiesta alle relative prescrizioni applicabili e garantisce l'assunzione di tali impegni anche da parte di eventuali subfornitori. In ogni caso Federesco dichiara di attenersi, per quanto applicabili, alle prescrizioni previste nel Codice Etico e Codice Fornitori & Partners di MCC nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo.

A tal proposito, qualora nelle attività svolte in esecuzione del presente Protocollo o di accordi successivi, Federesco o i propri dipendenti e/o collaboratori pongano in essere comportamenti illeciti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e/o in violazione del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico e del Codice Fornitori & Partners di MCC, quest'ultimo ha la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 codice civile, salvo il risarcimento del danno.

Federesco dichiara di essere stato informato che MCC ha adottato un Sistema interno di segnalazione delle violazioni (c.d. "Whistleblowing"), pubblicato sul sito www.mcc.it, in virtù del quale i propri dipendenti e collaboratori possono segnalare eventuali violazioni della normativa applicabile commessi da esponenti e dipendenti di MCC, delle quali siano venuti a conoscenza nello svolgimento della loro attività lavorativa.

ART. 15 – Legge applicabile e foro competente

Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia alla sua interpretazione, validità ed esecuzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, 28 gennaio 2025

Mediocredito Centrale S.p.A.
L'Amministratore Delegato

(Francesco Minotti)

Federesco

Il Presidente

(Claudio G. Ferrari)